

Novità in base al decreto legge n.54 del 21 maggio 2013

Con decreto legge 54/2013, il Governo ha stabilito di sospendere il pagamento della prima rata dell'IMU, che quest'anno scadrà il 17 giugno 2013, per le seguenti categorie di immobili:

A) abitazione principale e relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale.

Sono esclusi dalla sospensione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Rientrano nel regime di sospensione anche gli alloggi equiparati dal Comune alle abitazioni principali, ossia quelli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero iscritti all' AIRE e quelli appartenenti ad anziani e disabili che abbiano acquisito la residenza presso istituti di ricovero, a condizione che detti alloggi non risultino locati a terzi;

B) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, compresa la relativa pertinenza, nonché alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer.

C) terreni agricoli;

D) fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni (sia fabbricati rurali ai sensi dell'art. 9 comma 3 DL 30.12.1993, n. 557 che fabbricati rurali strumentali ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis DL 30.12.1993, n. 557)

Per tutte le altre categorie di fabbricati, invece, resta ferma la data del 17 giugno 2013 per il pagamento dell'acconto, che deve essere effettuato in misura pari al 50% dell'importo annuale.

Si rammenta che per i fabbricati di categoria D, diversi da quelli di cat. D5, il coefficiente moltiplicatore nel 2013 passa da 60 a 65.

Per i terreni edificabili, il valore imponibile, in questo Comune, è stato confermato, per la rata di giugno, uguale a quello del 2012.

COMUNE DI MEDICINA - ALIQUOTE IMU 2013 – DEL. CC n. 35 del 29/5/2013

CALCOLO QUOTA COMUNE E STATO

TIPOLOGIA	IMU (anno 2013)		AL COMUNE	ALLO STATO
	ALIQUOTE	moltiplicatori	quota in ‰	quota in ‰
Abitazione principale (detrazione € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio residente fino a 26 anni per un max di € 600,00)	5 ‰	160	5 ‰	0 ‰
Pertinenze abitazione principale (UNA pertinenza per ciascuna categoria catastale C2 - C6 - C7)	5 ‰	160	5 ‰	0 ‰
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani/disabili, che spostano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata	5 ‰	160	5 ‰	0 ‰
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che l'abitazione non risulti locata.	5 ‰	160	5 ‰	0 ‰
Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari	5 ‰	160	5 ‰	0 ‰
Terreni agricoli posseduti (coltivati e non) da C.D. o I.A.P.	8,6 ‰	110	8,6 ‰	0 ‰
Terreni agricoli coltivati da soggetto NON C.D. o I.A.P. o non coltivati	8,6 ‰	135	8,6 ‰	0 ‰
Unità immobiliari locate a canone concordato	7,6 ‰	160	7,6 ‰	0 ‰
Aliquota ordinaria ►	9,6‰	160	9,6 ‰	0 ‰
► Altre pertinenze e garage, depositi e posti auto non pertinenze (C2 - C6 - C7) ►	9,6‰	160	9,6 ‰	0 ‰
► A/10 uffici e studi privati ►	9,6 ‰	80	9,6 ‰	0 ‰
► C/1 negozi e botteghe ►	9,6 ‰	55	9,6 ‰	0 ‰
► Laboratori per arti e mestieri (gruppo catastale C3 - C4 - C5 e gruppo catastale B) ►	9,6 ‰	140	9,6 ‰	0 ‰
► Banche ed istituti di assicurazione (gruppo D5) ►	9,6 ‰	80	2,00 ‰	7,6 ‰
► Altri fabbricati (alberghi, opifici, altri fabbricati per funzioni produttive esclusi rurali) (gruppo catastale D - tranne D5) ►	9,6 ‰	65	2,00‰	7,6 ‰
► Aree fabbricabili ►	9,6 ‰	valore di mercato	9,6 ‰	0 ‰
Abitazioni a disposizione e/o non locate e relative pertinenze	10,6 ‰	160	10,6 ‰	0 ‰

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

"**3912**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE";

"**3913**" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli del gruppo catastale D - COMUNE";

"**3914**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";

"**3916**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

"**3918**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";

"**3925**" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";

"**3930**" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE";

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, per il Comune di Medicina il codice catastale **F083**;

nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.